

REGOLAMENTO

PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

(D.C.C. N. 13 del 30.03.2015)

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Servizio Sociale del Grappa, al quale afferiscono i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, valorizza e promuove la partecipazione in forma volontaria di cittadini che ne diano disponibilità, la quale è diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Quanto contenuto nel presente regolamento si applica all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio della comunità.
2. Il Servizio Sociale del Grappa riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico e privato, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale e persegue una duplice finalità:
 - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della collettività; in tale ottica l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possono favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
 - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.
3. Il Comune, per favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità.
4. Inoltre, nell'ambito di un welfare pensato per creare valore sociale e rafforzamento del rapporto di reciprocità tra individui e contesto sociale, al fine di valorizzare risorse preziose per la comunità e restituire dignità a chi rischia di restare nell'emarginazione e nell'isolamento, il Servizio Sociale del Grappa intende stimolare le capacità e le disponibilità delle persone che, attraverso misure di sostegno al reddito, beneficiano dell'assistenza di servizi sociali.
5. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza dei Comuni coinvolti o di mansioni proprie del personale dipendente delle Amministrazioni. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti delle Amministrazione comunali.

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2 sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti ambiti di intervento:

Area Servizi alle Persone

- a) assistenza e trasporto di persone con mobilità ridotta per motivi socio-sanitari;
- b) accompagnamento alunni a scuola e vigilanza nell'attraversamento pedonale;
- c) assistenza agli alunni nello studio;
- d) assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità;
- e) realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone disagiate;

- f) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- g) assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
- h) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
- i) attività di supporto a uffici e servizi comunali.

Area Tecnica-Ambiente

- j) piccole manutenzioni di aree/strutture pubbliche;
 - k) vigilanza, monitoraggio delle aree pubbliche e dell'ambiente;
 - l) pulizia di strade, marciapiedi (anche in caso di neve) e fossati;
2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento. Per determinate attività possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali.
3. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito "Albo dei volontari".

Art. 4 – ACCESSO AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

1. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Albo comunale dei Volontari, con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile e modalità di esercizio del servizio.
2. I cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista;
 - c) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.
3. Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:
 - riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione dall'elettorato politico attivo.
4. Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile preposto all'Albo comunale dei Volontari.
5. La fase di valutazione della domanda comprende: la verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente rispetto alle relative prospettate attività; se accolta, l'approvazione della richiesta e la conseguente iscrizione nell'Albo comunale dei Volontari. L'approvazione o meno della richiesta viene formalizzata a margine della richiesta medesima.
6. Il Responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
7. I volontari inseriti nell'Albo vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
8. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.
9. Prima di avviare l'attività può essere previsto un breve momento di formazione specifica da parte del Responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire le informazioni di base necessarie per il buon fine del servizio.

Art. 5 – ALBO DEI VOLONTARI

1. Presso i Servizi Sociali è istituito "l'Albo comunale dei Volontari" per attività di pubblica utilità, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. L'ufficio Servizi Sociali provvede a rendere noto l'Albo a tutti gli uffici comunali potenzialmente interessati, al fine di consentire loro di individuare i volontari da utilizzare per le proprie attività. L'ufficio tiene aggiornato l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici interessati abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro impieghi.

3. Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell'Albo comunale e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.

4. Il Servizio Sociale del Grappa promuove, anche in collaborazione con le diverse agenzie formative del territorio, percorsi formativi per i volontari iscritti all'Albo sui temi generali del volontariato e della cittadinanza attiva.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini. I volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

2. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

3. In particolare, ai Responsabili dei Servizi comunali interessati compete:

- accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. All'inizio della collaborazione, il Responsabile comunale del servizio di riferimento predispone, di comune accordo con il volontario, il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

5. Il Responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

6. L'Amministrazione può richiedere ai volontari l'utilizzo di appositi cartellini identificativi che, portati in modo ben visibile, consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

7. Il Comune, laddove necessario, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività da svolgere.

8. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.

9. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

10. I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo

l'ufficio comunale competente è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

11. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Art. 7 - GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. L'attività dei volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

Art. 8 – RIMBORSI SPESE SOSTENUTE

1. Per i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, può essere ammesso il rimborso da parte dell'Amministrazione comunale di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata e previa autorizzazione del Responsabile comunale del singolo progetto.

2. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile del servizio comunale.

Art. 9 – DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti all'Albo comunale si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza, buon senso e riservatezza sui dati ed informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

2. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

3. Il volontario segnala tempestivamente all'ufficio di competenza la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato.

4. Il volontario si impegna a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo.

5. Il volontario avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affido per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna.

6. Il volontario utilizzerà correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale.

Art. 10 – RINUNCIA E REVOCA

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta dall'ufficio Servizi Sociali per le seguenti motivazioni:

a. accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

b. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte dell'ufficio di competenza;

c. rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;

d. richiesta scritta del volontario comunicata all'ufficio Servizi Sociali.

Art. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ

1. I volontari che collaborano col Comune rispondono degli eventuali danni cagionati per dolo e colpa grave a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. I volontari che collaborano col Comune assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività di tutte le delibere approvate dai Comuni facenti parte del Servizio Sociale del Grappa.